

Prevenzione e vigilanza sul commercio e la detenzione illeciti di artifici pirotecnici

In occasione delle festività di fine anno, il ministero dell'Interno ribadisce la necessità di instaurare un rapporto di collaborazione tra le forze dell'ordine e le categorie di produttori, grossisti e dettaglianti del settore. È questo il primo passo per contrastare le attività illegali di produzione, deposito e vendita di materiali esplosivi ed artifici pirotecnici non riconosciuti e per individuare i canali di rifornimento di manufatti pirotecnici illegali, in cui sono spesso coinvolti elementi della criminalità comune ed organizzata.

Gli artifici "declassificati" sono di libero commercio, con il solo obbligo per il venditore di essere titolare della "licenza comunale afferente alla relativa tabella merceologica e non anche quella del possesso della speciale autorizzazione di polizia. Il quantitativo di tali artifici che un esercizio commerciale può detenere è determinato, oltre che dai normali rapporti tra la cubatura ed i quantitativi delle merci ordinariamente detenibili, dal certificato di prevenzione incendi, qualora detta attività ricada nelle previsioni del D.M. del 16.2.1982. Per gli esercizi di minuta vendita di prodotti esplosivi tale quantitativo è subordinato a quello degli esplosivi autorizzati in licenza, secondo i principi riportati nella circolare del ministero dell'Interno del 20.12.1999, n. 559/c.21801-XVIII Reg. P.S."

Gli artifici "declassificati" non possono essere considerati "giocattoli" e pertanto non sono destinati alla vendita ad un pubblico di età inferiore ai 14 anni in quanto prodotti potenzialmente pericolosi (decreto legislativo 27.9.1991, n. 313 di attuazione della direttiva 88/378/CEE).

Per i giocattoli pirici classificati nella V categoria e gli artifici pirotecnici classificati nella IV categoria è vietata la vendita ambulante e quella in esercizi a "posto fisso" che non siano in possesso della relativa licenza per la minuta vendita di prodotti esplosivi.

I manufatti classificati nella IV e V categoria possono essere acquistati esclusivamente da titolari di nulla osta all'acquisto di esplosivi rilasciato dal Questore ovvero dai titolari di porto d'armi. Il possesso degli artifici deve essere successivamente dichiarato al locale ufficio di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S. (Testo unico leggi pubblica sicurezza). Il rivenditore è tenuto a verificare che l'acquirente abbia le autorizzazioni necessarie. Si ricorda che chiunque venga trovato in possesso di un quantitativo anche minimo di tali prodotti, deve dimostrare di essere stato legittimato all'acquisto.

Si ricorda che l'art. 57 del T.U.L.P.S. vieta, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, "... esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa...".

Inoltre per gli artifici non classificati tra i prodotti esplosivi ai sensi del D.M. 4.4.1973 non vengono meno le particolari cautele previste dalle specifiche norme in materia di trasporto di merci pericolose su strada (ADR), via ferroviaria (RID), via aerea (I.C.A.O), via mare (IMO) e in acque interne (ADNR).